



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione generale "Diritti di
cittadinanza e coesione sociale"

SETTORE QUALITA' DEI SERVIZI E
PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

Prot. n. AOO-GRT/ 283 802/Q.80.20
Da citare nella risposta

Data 18/10/2012

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: L.R. 51/09: trasmissione decreto dirigenziale n. 3635 del 10 agosto 2012 - rinnovo accreditamento istituzionale Centro Giusti, ubicato a Firenze.

Al legale rappresentante
Centro Giusti
Via del Gelsomino, 60-64
50125 Firenze

p.c. Azienda Usl 10 di Firenze
S. C. Convenzioni socio sanitarie
Palazzina 15
Via San Salvi, 12
50135 Firenze

Si trasmette il decreto dirigenziale in oggetto con il quale è stato rilasciato il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al presidio ambulatoriale privato denominato Centro Giusti ubicato a Firenze e gestito dalla società Florentia Srl per la disciplina di medicina fisica e riabilitazione.

L'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della L.R. 51/09, ha validità per cinque anni dalla data del decreto e può essere rinnovato su richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza, con le stesse modalità e procedure richieste per il rilascio.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
Dr. Marco Menchini



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
AREA DI COORDINAMENTO SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE
SETTORE QUALITA' DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: EMANUELA BALOCCHINI

Decreto

N° 3635

del 10 Agosto 2012

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 0

Oggetto

L.R.51/09: Rinnovo accreditamento istituzionale per il presidio ambulatoriale privato denominato Centro Giusti, ubicato a Firenze.

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 14-08-2012

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art 2 della LR 1/2009, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopra citata LR 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto l'art.9, comma 2, della LR 1/2009 che stabilisce le modalità di sostituzione dei responsabili di settore temporaneamente assenti;

Visto il decreto dirigenziale n. 4989 del 13 ottobre 2010 con il quale il Direttore della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale ha nominato il Dr. Marco Menchini responsabile del Settore "Qualità dei servizi e partecipazione del cittadino" e la sottoscritta responsabile del settore "Servizi di prevenzione in sanità pubblica e veterinaria";

Vista la nota del 2 agosto 2012 prot. n. AOO-GRT/218797/C.60.60.20 con cui il Responsabile dell'Area di coordinamento "Sistema socio-sanitario regionale" incarica la sottoscritta per la sostituzione del Dr. Marco Menchini dal 6 agosto al 31 agosto 2012;

Vista la L.R. 5 agosto 2009, n. 51, "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" che stabilisce:

- all'art. 29, comma 1, che le strutture sanitarie private autorizzate che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, e le strutture sanitarie pubbliche devono ottenere l'accreditamento da parte della Giunta regionale;
- all'art. 29, comma 2, che l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, in particolare al piano sanitario e sociale integrato regionale e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 30;
- all'art. 29, comma 6, che l'accreditamento istituzionale ha validità per cinque anni e può essere rinnovato; a tal fine, il legale rappresentante della struttura presenta istanza alla Giunta regionale con le medesime modalità e procedure di cui all'articolo 32;
- all'art. 31 che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità di cui all'articolo 29, comma 2, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
- all'art. 32, comma 2, che l'istanza di accreditamento deve essere corredata di apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, attestante il possesso dei requisiti prescritti indicati dal regolamento di cui all'articolo 48 che definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio;
- all'art. 50, comma 2, che fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, gli indirizzi per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 2 e gli indirizzi per la verifica di funzionalità di cui all'articolo 31, sono quelli definiti dal piano sanitario regionale 2008 - 2010;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie" e successive modificazioni, con il quale sono stati definiti i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento;

Preso atto che il suddetto regolamento prevede:

- all'art. 20 che le strutture sanitarie private possono richiedere l'accreditamento con riferimento:
 - a) alle strutture organizzative funzionali già autorizzate;

- b) alle singole discipline già autorizzate;
- all'art. 22, che la Giunta regionale, accertata la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale e vista la dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, allegata alla istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2 della L.R. 51/2009, rilascia l'accreditamento istituzionale;
 - all'art. 30, comma 1 che gli accreditamenti già rilasciati alle strutture sanitarie pubbliche e private, anche a conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 50, comma 3 della L.R. 51/09, mantengono validità fino al 31 luglio 2012;
 - all'art. 31, comma 2 che le strutture sanitarie private ad eccezione di quelle accreditate dopo il 29 dicembre 2010, si adeguano ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento n. 61/R del 2010 entro il 31 luglio 2012, ivi comprese le strutture accreditate dopo il 29 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8. Entro tale data le strutture presentano istanza per il rinnovo dell'accreditamento;

Vista la domanda pervenuta in data 30 luglio 2012, prot. n. AOO-GRT/214897/Q.80.20, con la quale il rappresentante legale della società Florentia Srl, per la struttura sanitaria ambulatoriale privata denominata Centro Giusti, ubicata in via del Gelsomino, 60-64 a Firenze, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per la disciplina di medicina fisica e riabilitazione, già accreditata;

Vista altresì la dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale della società Florentia Srl attestante, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 61/R del 2010, il possesso dei requisiti di cui all'allegato E del regolamento stesso;

Richiamata la deliberazione n. 53 del 16/07/2008, di approvazione del Piano Sanitario Regionale 2008-2010 con la quale il Consiglio Regionale, nello specifico Allegato 7, al paragrafo B), ha definito criteri, modalità e ambiti di applicazione per la verifica di funzionalità stabilendo che deve ritenersi esclusa per i presidi ambulatoriali di base e i presidi ambulatoriali di specialistica e diagnostica, salvo che per i settori e le attività indicati nell'allegato stesso;

Visto il comma 1 dell'art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n.66 che proroga piani e programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;

Considerato che la domanda sopramenzionata ha ad oggetto un presidio per il quale è esclusa la verifica di funzionalità;

Ritenuto pertanto di dover rinnovare l'accreditamento istituzionale per il presidio ambulatoriale Centro Giusti ubicato in via del Gelsomino, 60-64 a Firenze per la disciplina di medicina fisica e riabilitazione;

Considerato che l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della L.R. 51/09, ha validità per cinque anni a far data dall'adozione del presente atto e può essere rinnovato su richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza, con le stesse modalità e procedure richieste per il rilascio;

Considerato altresì che gli ulteriori elementi descrittivi del presidio sono quelli già risultanti dai relativi atti autorizzativi comunali ad oggi in possesso di questi uffici;

Visti gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune di Firenze;

Vista la L.R. 23 aprile 2007, n. 23 che definisce il nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le norme per la pubblicazione degli atti;

DECRETA

1. il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per la struttura sanitaria ambulatoriale privata Centro Giusti, ubicata in del Gelsomino, 60-64 a Firenze e gestita dalla società Florentia Srl, per la disciplina di medicina fisica e riabilitazione, a far data dall'adozione del presente atto.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

La Dirigente
EMANUELA BALOCCHINI